

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 21 marzo 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 4 marzo 2014.

Disciplina relativa alle filiere corte pag. 4

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 18 febbraio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Consorzio Terre di Sicilia, con sede in Paternò, e nomina
del commissario liquidatore. pag. 6

DECRETO 18 febbraio 2014.

Rettifica del decreto 31 ottobre 2013 - Liquidazione
coatta amministrativa della cooperativa San Giuseppe di
Bellomo, con sede in Caltanissetta pag. 6

Assessorato dell'economia

DECRETO 19 febbraio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2014. pag. 7

DECRETO 24 febbraio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2014. pag. 8

DECRETO 24 febbraio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2014. pag. 10

DECRETO 4 marzo 2014.

Approvazione del testo modificato delle direttive per
l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia col-
lettiva dei fidi (legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e
successive modifiche ed integrazioni) pag. 11

DECRETO 6 marzo 2014.

Rimodulazione dell'avviso di cui al decreto n. 25 del
5 febbraio 2013 - "Avviso per l'attuazione degli interventi
in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia,
per agevolazioni sotto forma di contributi in conto inter-
essi nelle operazioni creditizie garantite dai confidi, di
cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni
finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre
2009 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)"
pag. 17

DECRETO 6 marzo 2014.

Rimodulazione dell'avviso di cui al decreto n. 26 del
5 febbraio 2013 - "Avviso per l'attuazione degli interventi
in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia,
per agevolazioni sotto forma di contributi in conto inter-
essi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di
cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni
finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre
2010 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)"
pag. 19

DECRETO 6 marzo 2014.

Rimodulazione dell'avviso di cui al decreto n. 27 del
5 febbraio 2013 - "Avviso per l'attuazione degli interventi
in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia,
per agevolazioni sotto forma di contributi in conto inter-
essi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di
cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni
finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre
2011 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)"
pag. 22

- g. che l'ammontare delle garanzie concesse è pari a
 (= tabella 5 del bilancio = voce 10 del bilancio "garanzie rilasciate");
- h. che la percentuale di escussione rispetto alla garanzia in essere all'ultimo esercizio finanziario è pari a (= rapporto tra l'ammontare delle escussioni della tabella 6 /l'importo garantito nella tabella 5);
- i. che il consorzio è iscritto alla sezione 107 TUB al numero
- j. che l'ambito operativo del consorzio è interprovinciale e che a tal fine dichiara che l'azienda n. partita IVA, con sede in via provincia ed iscritta al n. del libro soci del consorzio;
- k. che l'ambito operativo del consorzio è intersettoriale e al tal fine dichiara che l'azienda P. IVA codice ATECO è iscritta al libro soci del consorzio al numero
- l. che tutte le informazioni inerenti le voci di bilancio sono riscontrabili nel bilancio del consorzio allegato alla presente.

¹ Comunicazione della commissione

2. Applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 1

2.1. Osservazioni generali

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 20 giugno 2008 IT *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C 155/11.

Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche (3). Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata. In questo contesto la Commissione sottolinea che l'analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato.

2.2. Aiuti concessi al mutuatario

Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario, come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza.

2.3. Aiuti concessi al mutante

2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento.

² a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie. Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6).

Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo.

b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

c) La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito.

La Commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato. 20 giugno 2008 IT *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C 155/13.

(2014.11.624)039

DECRETO 6 marzo 2014.

Rimodulazione dell'avviso di cui al decreto n. 25 del 5 febbraio 2013 - "Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi nelle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni tra i quali in seno all'Assessorato regionale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito;

Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, che approva la "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014";

Visto il D.P.Reg. n. 855 del 24 febbraio 2014 di preposizione del dirigente generale al Dipartimento regionale

delle finanze e del credito, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 19/2008, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 4 febbraio 2014, notificata dal Dipartimento regionale della funzione pubblica con prot. n. 26360 del 24 febbraio 2014;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il D.A. n. 83 del 4 marzo 2014, recante le direttive per l'attuazione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

Visto il D.D.S. n. 578 del 21 dicembre 2010, con il quale la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo 616811 per l'importo di euro 10.400.000 è stata tramutata in impegno imperfetto;

Visto il D.D.G. n. 25 del 5 febbraio 2013, con il quale è stato approvato l'«Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni finanziarie per attività comprese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009», registrato alla Ragioneria centrale al n. 24 del 12 febbraio 2013;

Visto il D.D.G. n. 632 del 12 dicembre 2013, registrato alla Ragioneria centrale al n. 437 del 30 dicembre 2013, con il quale, tra l'altro, è stato modificato il comma 4 dell'art. 4 dell'avviso parte integrante del D.D.G. n. 25 del 5 febbraio 2013;

Considerato che la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, ha introdotto, tra l'altro, modifiche procedurali all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 11/2005 e s.m.i.;

Ravvisata la necessità, in attuazione delle suddette modifiche normative, di rettificare l'avviso parte integrante del D.D.G. n. 632 del 12 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l'avviso di cui al D.D.G. n. 25 del 5 febbraio 2013, così come modificato dal D.D.G. n. 632 del 12 dicembre 2013, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, è rimodulato nello schema di «Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)» che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale dell'economia.

Palermo, 6 marzo 2014.

BOLOGNA

Visitato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 10 marzo 2014 al n. 41.

Allegato A

AVVISO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI DI GARANZIA, PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI CONFIDI,

di cui all'art. 11 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni

(operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009)

Art. 1

Oggetto e riferimenti normativi

1. I contributi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18/12/2013 (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. n. 352/1 del 24 dicembre 2013), secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 (art. 3).

2. Conseguentemente, come indicato dal regolamento CE n. 1407/2013, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

4. Qualora l'impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente avviso, aiuti riconducibili al regime «de minimis», il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.

5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell'intervento sono i consorzi fidi, in seguito denominati «Confidi», aventi sede operativa nel territorio della Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito decreto del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato dell'economia della Regione siciliana.

2. I destinatari dell'agevolazione sono individuati dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente punto 1.

3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto, fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.

4. I Confidi, ai sensi del comma 135 della legge n. 244/2007, possono inoltrare istanza in qualità di mandatarî al pagamento per conto della Regione siciliana, che permane titolare esclusivo dei fondi, accertando la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione e rispondere con la diligenza del mandatario ai sensi dell'art. 1710 c.c.

Art. 3

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi (operazioni finanziarie garantite dai Confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 11/2005, accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009 ed in essere alla data del 30 settembre 2013), di cui all'art. 11, della citata l.r. 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013.

2. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi pagati nell'anno 2009, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai Confidi (secondo le modalità previste dai successivi artt. 5 e 6), è erogato per annualità.

3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al

finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

Art. 4

Requisiti dei confidi per presentazione delle domande

1. La concessione degli interventi a favore delle imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito.
2. I Confidi dovranno essere in regola con la normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.
3. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al Dipartimento regionale finanze e credito.

Art. 5

Presentazione delle domande, istruttoria, termini, documentazione da produrre ed erogazione dei contributi

1. I Confidi interessati dovranno presentare istanza esclusivamente tramite procedura FIDIWEB mediante la compilazione e la firma digitale degli appositi modelli e secondo le modalità previste nelle "Linee guida di utilizzo della procedura telematica FIDIWEB".
2. Per ogni singola impresa e per singola operazione finanziaria dovrà essere compilato, esclusivamente tramite procedura FIDIWEB, un modello RCI, nell'arco temporale 24 marzo-30 maggio 2014.
3. Eventuali modelli RCI comprendenti più imprese ed operazioni finanziarie, nonché presentati in maniera difforme da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non saranno presi in considerazione dall'Amministrazione regionale.
4. Sul modello DE, alla sezione riferita alle "informazioni di carattere generale", dovrà indicarsi esclusivamente l'importo degli interessi pagati nel corso dell'anno 2009.
5. Il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito effettuerà controlli a campione sulle istanze presentate richiedendo ai Confidi, per ciascuna delle imprese comprese nel campione, la seguente documentazione:
 - contratto di finanziamento stipulato con la banca o attestazione della stessa da cui si evinca la data di erogazione dell'operazione finanziaria;
 - quietanza delle rate versate o attestazione da parte della banca da cui si evinca il regolare rimborso del finanziamento da parte dell'impresa per l'anno 2009;
 - quietanza da cui si evinca che l'operazione finanziaria è in essere alla data del 30 settembre 2013, tale quietanza può essere sostituita da dichiarazione resa dalla stessa banca attestante la sussistenza dell'operazione alla citata data;
 - modello DII firmato in originale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e fotocopia del documento di identità in corso di validità dello stesso firmatario;
 - copia autenticata della delibera di affidamento del Confidi.
6. La documentazione di cui al punto precedente, prodotta dal Confidi, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella relativa nota di richiesta del servizio 7.
7. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica Fidiweb e la certificazione bancaria trasmessa dal Confidi determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria, nonché sarà motivo di ampliamento del campione su cui effettuare i controlli così come previsto dal successivo comma 10.
8. La mancata produzione - a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione regionale - anche di un solo documento prescritto, determinerà automaticamente la esclusione delle corrispondenti imprese dai benefici.
9. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell'istanza attribuito dal sistema Fidi Web.
10. Eventuali esclusioni, operate dal controllo del campione delle istanze presentate, autorizzano il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito ad ampliare i controlli ad un successivo campione e, se il caso, a reiterare il procedimento fino all'eventuale controllo della totalità della documentazione in possesso dei Confidi.
11. A seguito del conclusivo favorevole esito dell'istruttoria il dirigente generale del Dipartimento finanze e credito provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione al contributo.
12. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell'Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana (€ 10.400.000,00), il servizio "Agevolazioni nelle ope-

razioni creditizie di garanzia" competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.

Art. 6

Controlli

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 della citata norma, con le modalità indicate nei commi 5 e 10 di cui al precedente art. 5.
2. La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.
4. L'Amministrazione prima dell'erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla acquisizione del DURC come previsto dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2006, n. 248.

Art. 7

Applicabilità dell'intervento

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge n. 241/1990, legge regionale n. 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni, dal servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura, prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del presente avviso.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B. 7.2 "Gestione dei fondi comunitari e regionali, atti di indirizzo connessi all'attuazione della legge regionale n. 11/2005" dell'Assessorato dell'economia del Dipartimento finanze e credito.
3. Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana.
4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Regione siciliana capitolo 616811 - rubrica 3 - Dipartimento Finanze e Credito - Anno 2010 (€ 10.400.000,00).
5. I Confidi, in merito all'agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, nonché a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento finanze e credito.
6. È escluso il cumulo con altri contributi pubblici a valere sulla stessa operazione assistita.
7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall'Amministrazione, gli stessi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella predetta richiesta.
8. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l'intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al signor Giuseppe Tutone (tel. 0917076622, fax: 0917076692, @mail: giuseppe.tutone@regione.sicilia.it), funzionario direttivo del servizio 7 del Dipartimento finanze e credito.

(2014.11.623)039

DECRETO 6 marzo 2014.

Remodulazione dell'avviso di cui al decreto n. 26 del 5 febbraio 2013 - "Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28

febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali in seno all'Assessorato regionale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito;

Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, che approva la "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014";

Visto il D.P.Reg. n. 855 del 24 febbraio 2014 di preposizione del dirigente generale al Dipartimento regionale delle finanze e del credito, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 19/2008, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 4 febbraio 2014, notificata dal Dipartimento regionale della funzione pubblica con prot. n. 26360 del 24 febbraio 2014;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il D.A. n. 83 del 4 marzo 2014, recante le direttive per l'attuazione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

Visto il D.D.S. n. 720 del 27 dicembre 2011, con il quale la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo 616811 per l'importo di € 10.000.000 è stata tramutata in impegno imperfetto;

Visto il D.D.G. n. 26 del 5 febbraio 2013, con il quale è stato approvato l'"Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni finanziarie per attività comprese tra l'1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010", registrato alla ragioneria centrale al n. 25 del 12 febbraio 2013;

Visto il D.D.G. n. 633 del 12 dicembre 2013, registrato alla ragioneria centrale al n. 438 del 30 dicembre 2013, con il quale, tra l'altro, è stato modificato il comma 4 del-

l'art. 4 dell'avviso parte integrante del D.D.G. n. 26 del 5 febbraio 2013;

Considerato che la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, ha introdotto, tra l'altro, modifiche procedurali all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità, in attuazione delle suddette modifiche normative, di rettificare l'avviso parte integrante del D.D.G. n. 633 del 12 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l'avviso di cui al D.D.G. n. 26 del 5 febbraio 2013, così come modificato dal D.D.G. n. 633 del 12 dicembre 2013, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, è rimodulato nello schema di "Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)" che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale dell'economia.

Palermo, 6 marzo 2014.

BOLOGNA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 10 marzo 2014 al n. 42.

Allegato A

AVVISO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
IN FAVORE DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI
DI GARANZIA, PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA
DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI CONFIDI,
di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11
e successive modifiche ed integrazioni
(operazioni finanziarie accese tra
l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010)

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

1. I contributi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. n. 352/1 del 24 dicembre 2013), secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 (art. 3).

2. Conseguentemente, come indicato dal regolamento CE n. 1407/2013, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

4. Qualora l'impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente avviso, aiuti riconducibili al regime «de minimis» il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.

5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.

Art. 2 - *Soggetti beneficiari*

1. I beneficiari dell'intervento sono i consorzi fidi, in seguito denominati "Confidi", aventi sede operativa nel territorio della Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito decreto del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato dell'economia della Regione siciliana.

2. I destinatari dell'agevolazione sono individuati dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente punto 1.

3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto, fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.

4. I Confidi, ai sensi del comma 135 della legge n. 244/2007, possono inoltrare istanza in qualità di mandataria al pagamento per conto della Regione siciliana, che permane titolare esclusivo dei fondi, accertando la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione e rispondere con la diligenza del mandatario ai sensi dell'art. 1710 c.c.

Art. 3 - *Agevolazioni concedibili*

1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: Agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi (operazioni finanziarie, garantite dai Confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 11/2005, accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010 ed in essere alla data del 30 settembre 2013), di cui all'art. 11 della citata legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ed i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013.

2. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi pagati nell'anno 2010, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai Confidi (secondo le modalità previste dai successivi artt. 5 e 6), è erogato per annualità.

3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

Art. 4 - *Requisiti dei confidi per presentazione delle domande*

1. La concessione degli interventi a favore delle imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito.

2. I Confidi dovranno essere in regola con la normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.

3. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al Dipartimento regionale finanze e credito.

Art. 5 - *Presentazione delle domande, istruttoria, termini, documentazione da produrre ed erogazione dei contributi*

1. I Confidi interessati dovranno presentare istanza esclusivamente tramite procedura Fidiweb mediante la compilazione e la firma digitale degli appositi modelli e secondo le modalità previste nelle "Linee guida di utilizzo della procedura telematica Fidiweb".

2. Per ogni singola impresa e per singola operazione finanziaria dovrà essere compilato, esclusivamente tramite procedura Fidiweb, un modello RCI, nell'arco temporale 24 marzo-30 maggio 2014.

3. Eventuali modelli RCI comprendenti più imprese ed operazioni finanziarie, nonché presentati in maniera difforme da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non saranno presi in considerazione dall'Amministrazione regionale.

4. Sul modello DE, alla sezione riferita alle "informazioni di

carattere generale", dovrà indicarsi esclusivamente l'importo degli interessi pagati nel corso dell'anno 2010.

5. Il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito effettuerà controlli a campione sulle istanze presentate richiedendo ai Confidi, per ciascuna delle imprese comprese nel campione, la seguente documentazione:

— contratto di finanziamento stipulato con la banca o attestazione della stessa da cui si evinca la data di erogazione dell'operazione finanziaria;

— quietanza delle rate versate o attestazione da parte della banca da cui si evinca il regolare rimborso del finanziamento da parte dell'impresa per l'anno 2010;

— quietanza da cui si evinca che l'operazione finanziaria è in essere alla data del 30 settembre 2013, tale quietanza può essere sostituita da dichiarazione resa dalla stessa banca attestante la sussistenza dell'operazione alla citata data;

— modello DII firmato in originale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e fotocopia del documento di identità in corso di validità dello stesso firmatario;

— copia autenticata della delibera di affidamento del Confidi.

6. La documentazione di cui al punto precedente, prodotta dal Confidi, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella relativa nota di richiesta del servizio 7.

7. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica Fidiweb e la certificazione bancaria trasmessa dal Confidi determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria, nonché sarà motivo di ampliamento del campione su cui effettuare i controlli così come previsto dal successivo comma 10.

8. La mancata produzione - a seguito di specifica richiesta da parte della Amministrazione regionale - anche di un solo documento prescritto, determinerà automaticamente la esclusione delle corrispondenti imprese dai benefici.

9. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell'istanza attribuito dal sistema Fidiweb.

10. Eventuali esclusioni operate dal controllo del campione delle istanze presentate autorizzano il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito ad ampliare i controlli ad un successivo campione e, se il caso, a reiterare il procedimento fino all'eventuale controllo della totalità della documentazione in possesso dei Confidi.

11. A seguito del conclusivo favorevole esito dell'istruttoria il dirigente generale del Dipartimento finanze e credito provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione al contributo.

12. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell'Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana (€ 10.000.000,00), il servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.

Art. 6 - *Controlli*

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 della citata norma, con le modalità indicate nei commi 5 e 10 di cui al precedente art. 5.

2. La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.

3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.

4. L'Amministrazione prima dell'erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla acquisizione del DURC come previsto dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2006, n. 248.

Art. 7 - *Applicabilità dell'intervento*

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge n. 241/1990, legge regionale n. 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni, dal servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura, prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del presente avviso.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B.

7.2 "Gestione dei fondi comunitari e regionali, atti di indirizzo con-

nessi all'attuazione della legge regionale n. 11/2005" dell'Assessorato dell'economia del Dipartimento finanze e credito.

3. Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito della Regione siciliana.

4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Regione siciliana capitolo 616811 - rubrica 3 - Dipartimento finanze e credito - anno 2011 (€ 10.000.000,00).

5. I Confidi, in merito all'agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento finanze e credito.

6. È escluso il cumulo con altri contributi pubblici a valere sulla stessa operazione assistita.

7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall'Amministrazione, gli stessi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella predetta richiesta.

8. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l'intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al signor Giuseppe Tutone (tel. 0917076622, fax: 0917076692, @mail: giuseppe.tutone@regione.sicilia.it), funzionario direttivo del servizio 7 del Dipartimento finanze e credito.

(2014.11.623)039

DECRETO 6 marzo 2014.

Rimodulazione dell'avviso di cui al decreto n. 27 del 5 febbraio 2013 - "Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)".

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FINANZE E DEL CREDITO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni tra i quali in seno all'Assessorato regionale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito;

Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, che approva la "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014";

Visto il D.P.Reg. n. 855 del 24 febbraio 2014 di proposizione del dirigente generale al Dipartimento regionale delle finanze e del credito, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 19/2008, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 4 febbraio 2014, notificata dal Dipartimento regionale della funzione pubblica con prot. n. 26360 del 24 febbraio 2014;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il D.A. n. 83 del 4 marzo 2014, recante le direttive per l'attuazione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

Visto il D.D.S. n. 691 del 13 dicembre 2012, con il quale la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo 616811 per l'importo di euro 10.400.000 è stata tramutata in impegno imperfetto;

Visto il D.D.G. n. 27 del 5 febbraio 2013, con il quale è stato approvato l'"Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni finanziarie per attività comprese tra l'1 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011", registrato alla ragioneria centrale al n. 28 del 14 febbraio 2013;

Visto il D.D.G. n. 634 del 12 dicembre 2013, registrato alla Ragioneria centrale al n. 439 del 30 dicembre 2013, con il quale, tra l'altro, è stato modificato il comma 4 dell'art. 4 dell'avviso parte integrante del D.D.G. n. 27 del 5 febbraio 2013;

Considerato che la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, ha introdotto, tra l'altro, modifiche procedurali all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità, in attuazione delle suddette modifiche normative, di rettificare l'avviso parte integrante del D.D.G. n. 634 del 12 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l'avviso di cui al D.D.G. n. 27 del 5 febbraio 2013, così come modificato dal D.D.G. n. 634 del 12 dicembre 2013, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, è rimodulato nello schema di "Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)" che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale dell'economia.

Palermo, 6 marzo 2014.

BOLOGNA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 10 marzo 2014 al n. 43.

Allegato A

AVVISO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI DI GARANZIA, PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI CONFIDI, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011)

Art. 1 - *Oggetto e riferimenti normativi*

1. I contributi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 352/1 del 24 dicembre 2013), secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 (art. 3).

2. Conseguentemente, come indicato dal regolamento CE n. 1407/2013, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

4. Qualora l'impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente avviso, aiuti riconducibili al regime «de minimis», il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.

5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.

Art. 2 - *Soggetti beneficiari*

1. I beneficiari dell'intervento sono i consorzi fidi, in seguito denominati "Confidi", aventi sede operativa nel territorio della Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito decreto del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato dell'economia della Regione siciliana.

2. I destinatari dell'agevolazione sono individuati dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente punto 1.

3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto, fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.

4. I Confidi, ai sensi del comma 135 della legge n. 244/2007, possono inoltrare istanza in qualità di mandatarî al pagamento per conto della Regione siciliana, che permane titolare esclusivo dei fondi, accertando la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione e rispondere con la diligenza del mandatario ai sensi dell'art. 1710 c.c.

Art. 3 - *Agevolazioni concedibili*

1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: Agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi (operazioni finanziarie garantite dai Confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 11/2005, accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011 ed in essere alla data del 30 settembre 2013), di cui all'art. 11, della citata legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013.

2. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi pagati nell'anno 2011, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai Confidi (secondo le modalità previste dai successivi artt. 5 e 6), è erogato per annualità.

3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

Art. 4 - *Requisiti dei confidi per presentazione delle domande*

1. La concessione degli interventi a favore delle imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito.

2. I Confidi dovranno essere in regola con la normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.

3. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al Dipartimento regionale finanze e credito.

Art. 5 - *Presentazione delle domande, istruttoria, termini, documentazione da produrre ed erogazione dei contributi*

1. I Confidi interessati dovranno presentare istanza esclusivamente tramite procedura Fidiweb mediante la compilazione e la firma digitale degli appositi modelli e secondo le modalità previste nelle "Linee guida di utilizzo della procedura telematica Fidiweb".

2. Per ogni singola impresa e per singola operazione finanziaria dovrà essere compilato, esclusivamente tramite procedura Fidiweb, un modello RCI, nell'arco temporale 24 marzo-30 maggio 2014.

3. Eventuali modelli RCI comprendenti più imprese ed operazioni finanziarie, nonché presentati in maniera difforme da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non saranno presi in considerazione dall'Amministrazione regionale.

4. Sul modello DE, alla sezione riferita alle "informazioni di carattere generale", dovrà indicarsi esclusivamente l'importo degli interessi pagati nel corso dell'anno 2011.

5. Il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito effettuerà controlli a campione sulle istanze presentate richiedendo ai Confidi, per ciascuna delle imprese comprese nel campione, la seguente documentazione:

— contratto di finanziamento stipulato con la Banca o attestazione della stessa da cui si evinca la data di erogazione dell'operazione finanziaria;

— quietanza delle rate versate o attestazione da parte della banca da cui si evinca il regolare rimborso del finanziamento da parte dell'impresa per l'anno 2011;

— quietanza da cui si evinca che l'operazione finanziaria è in essere alla data del 30 settembre 2013, tale quietanza può essere sostituita da dichiarazione resa dalla stessa banca attestante la sussistenza dell'operazione alla citata data;

— modello DII firmato in originale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e fotocopia del documento di identità in corso di validità dello stesso firmatario;

— copia autenticata della delibera di affidamento del Confidi.

6. La documentazione di cui al punto precedente, prodotta dal Confidi, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella relativa nota di richiesta del servizio 7.

7. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica Fidiweb e la certificazione bancaria trasmessa dal Confidi determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria, nonché sarà motivo di ampliamento del campione su cui effettuare i controlli così come previsto dal successivo comma 10.

8. La mancata produzione - a seguito di specifica richiesta da parte della Amministrazione regionale - anche di un solo documento prescritto, determinerà automaticamente la esclusione delle corrispondenti imprese dai benefici.

9. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell'istanza attribuito dal sistema Fidiweb.

10. Eventuali esclusioni operate dal controllo del campione delle istanze presentate, autorizzano il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito ad ampliare i controlli ad un successivo campione e, se il caso, a reiterare il procedimento fino all'eventuale controllo della totalità della documentazione in possesso dei Confidi.

11. A seguito del conclusivo favorevole esito dell'istruttoria il dirigente generale del Dipartimento finanze e credito provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione al contributo.

12. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell'Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana (€ 10.400.000,00), il servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.

Art. 6 - Controlli

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 della citata norma, con le modalità indicate nei commi 5 e 10 di cui al precedente art. 5.

2. La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.

3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.

4. L'Amministrazione prima dell'erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla acquisizione del DURC come previsto dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2006, n. 248.

Art. 7 - Applicabilità dell'intervento

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge n. 241/1990, legge regionale n. 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni, dal servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura, prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del presente avviso.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B. 7.2 "Gestione dei fondi comunitari e regionali, atti di indirizzo connessi all'attuazione della legge regionale n. 11/2005" dell'Assessorato dell'economia del Dipartimento finanze e credito.

3. Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana.

4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Regione siciliana capitolo 616811 - rubrica 3 - Dipartimento finanze e credito - anno 2012 (€ 10.400.000,00).

5. I Confidi, in merito all'agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento finanze e credito.

6. È escluso il cumulo con altri contributi pubblici a valere sulla stessa operazione assistita.

7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall'Amministrazione, gli stessi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella predetta richiesta.

8. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l'intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al signor Giuseppe Tutone (tel. 0917076622, fax: 0917076692, @mail: giuseppe.tutone@regione.sicilia.it), funzionario direttivo del servizio 7 del Dipartimento finanze e credito.

(2014.11.623)039

DECRETO 6 marzo 2014.

Rimodulazione dell'avviso di cui al decreto n. 642 del 13 dicembre 2013 - "Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni tra i quali in seno all'Assessorato regionale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito;

Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, che approva la "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014";

Visto il D.P.Reg. n. 855 del 24 febbraio 2014 di proposizione del dirigente generale al Dipartimento regionale delle finanze e del credito, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 19/2008, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 4 febbraio 2014, notificata dal Dipartimento regionale della funzione pubblica con prot. n. 26360 del 24 febbraio 2014;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge del 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il D.A. n. 83 del 4 marzo 2014, recante le direttive per l'attuazione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

Visto il D.D.S. n. 696 del 27 dicembre 2013, con il quale la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo 616811 per l'importo di euro 3.860.000 è stata tramutata in impegno imperfetto;

Visto il D.D.G. n. 642 del 13 dicembre 2013, con il quale è stato approvato l'«Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni finanziarie per attività comprese tra l'1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012», registrato alla Ragioneria centrale al n. 412 del 19 dicembre 2013;

Considerato che la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, ha introdotto, tra l'altro, modifiche procedurali all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità, in attuazione delle suddette modifiche normative, di rettificare l'avviso parte integrante del D.D.G. n. 642 del 13 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l'avviso di cui al D.D.G. n. 642 del 13 dicembre 2013, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2, è rimodulato nello schema di «Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013)» che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito dell'Assessorato regionale dell'economia.

Palermo, 6 marzo 2014.

BOLOGNA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 10 marzo 2014 al n. 44.

Allegato

AVVISO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI DI GARANZIA, PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI CONFIDI, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2012)

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

1. I contributi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013

(*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 352/1 del 24 dicembre 2013), secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale n. 21 agosto 2007, n. 15 (art. 3).

2. Conseguentemente, come indicato dal regolamento CE n. 1407/2013, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

4. Qualora l'impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente avviso, aiuti riconducibili al regime «de minimis» il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.

5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell'intervento sono i consorzi fidi, in seguito denominati «Confidi», aventi sede operativa nel territorio della Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito decreto del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato dell'economia della Regione siciliana.

2. I destinatari dell'agevolazione sono individuati dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente punto 1.

3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto, fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.

4. I Confidi, ai sensi del comma 135 della legge n. 244/2007, possono inoltrare istanza in qualità di mandataria al pagamento per conto della Regione siciliana, che permane titolare esclusivo dei fondi, accertando la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione e rispondere con la diligenza del mandatario ai sensi dell'art. 1710 c.c.

Art. 3 - Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: Agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi (operazioni finanziarie, garantite dai Confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 11/2005, accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013), di cui all'art. 11, della citata legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ed i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013.

2. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi pagati nell'anno 2012, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai Confidi (secondo le modalità previste dai successivi artt. 5 e 6), è erogato per annualità.

3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

Art. 4 - Requisiti dei confidi per presentazione delle domande

1. La concessione degli interventi a favore delle imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito.

2. I Confidi dovranno essere in regola con la normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.

3. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al Dipartimento regionale finanze e credito.

Art. 5 - Presentazione delle domande, istruttoria, termini, documentazione da produrre ed erogazione dei contributi

1. I Confidi interessati, dovranno presentare istanza esclusivamente tramite procedura Fidiweb mediante la compilazione e la firma digitale degli appositi modelli e secondo le modalità previste nelle "Linee Guida di utilizzo della procedura telematica Fidiweb".

2. Per ogni singola impresa e per singola operazione finanziaria dovrà essere compilato, esclusivamente tramite procedura Fidiweb, un modello RCI, nell'arco temporale 24 marzo-30 maggio 2014.

3. Eventuali modelli RCI comprendenti più imprese ed operazioni finanziarie nonché presentati in maniera difforme da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non saranno presi in considerazione dall'Amministrazione regionale.

4. Sul modello DE, alla sezione riferita alle "informazioni di carattere generale", dovrà indicarsi esclusivamente l'importo degli interessi pagati nel corso dell'anno 2012.

5. Il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito effettuerà controlli a campione sulle istanze presentate richiedendo ai Confidi, per ciascuna delle imprese comprese nel campione, la seguente documentazione:

— contratto di finanziamento stipulato con la Banca o attestazione della stessa da cui si evinca la data di erogazione dell'operazione finanziaria;

— quietanza delle rate versate o attestazione da parte della Banca da cui si evinca il regolare rimborso del finanziamento da parte dell'impresa per l'anno 2012;

— quietanza da cui si evinca che l'operazione finanziaria è in essere alla data del 30 settembre 2013, tale quietanza può essere sostituita da dichiarazione resa dalla stessa Banca attestante la sussistenza dell'operazione alla citata data;

— modello DII firmato in originale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e fotocopia del documento di identità in corso di validità dello stesso firmatario;

— copia autenticata della delibera di affidamento del Confidi.

6. La documentazione di cui al punto precedente, prodotta dai Confidi, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella relativa nota di richiesta del Servizio 7.

7. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica Fidiweb e la certificazione bancaria trasmessa dal Confidi determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria, nonché sarà motivo di ampliamento del campione su cui effettuare i controlli così come previsto dal successivo comma 10.

8. La mancata produzione - a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione regionale - anche di un solo documento prescritto, determinerà automaticamente l'esclusione delle corrispondenti imprese dai benefici.

9. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell'istanza attribuito dal sistema Fidiweb.

10. Eventuali esclusioni operate dal controllo del campione delle istanze presentate, autorizzano il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito ad ampliare i controlli ad un successivo campione e, se il caso, a reiterare il procedimento fino all'eventuale controllo della totalità della documentazione in possesso dei Confidi.

11. A seguito del conclusivo favorevole esito dell'istruttoria il dirigente generale del Dipartimento finanze e credito provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione al contributo.

12. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell'Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana (€ 3.860.000,00), il servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.

Art. 6 - Controlli

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 della citata norma, con le modalità indicate nei commi 5 e 10 di cui al precedente art. 5.

2. La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.

3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.

4. L'Amministrazione prima dell'erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla acquisizione del DURC come previsto dall'articolo 10, comma 7 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2006, n. 248.

Art. 7 - Applicabilità dell'intervento

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge n. 241/1990, legge regionale n. 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni dal servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura, prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del presente avviso.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B. 7.2 "Gestione dei fondi comunitari e regionali atti di indirizzo connessi all'attuazione della legge regionale n. 11/2005" dell'Assessorato dell'economia del Dipartimento finanze e credito.

3. Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana.

4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Regione siciliana capitolo 616811 - rubrica 3 - Dipartimento finanze e credito - anno 2013 (€ 3.860.000,00).

5. I Confidi, in merito all'agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento finanze e credito.

6. È escluso il cumulo con altri contributi pubblici a valere sulla stessa operazione assistita.

7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dai Confidi, richiesti dall'Amministrazione, gli stessi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella predetta richiesta.

8. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l'intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al signor Giuseppe Tutone (tel. 0917076622, fax: 0917076692, @mail: giuseppe.tutone@regione.sicilia.it), funzionario direttivo del servizio 7 del Dipartimento finanze e credito.

(2014.11.623)039

**ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**

DECRETO 11 marzo 2014.

Approvazione della graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento dei "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città", ed elenco delle proposte non ammissibili.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21;

Visto l'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che dispone che sia approvato il piano nazionale di edilizia abitativa, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona;

Visto il D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2009 n. 191, con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'art. 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle